

se non torna impossibile, è per certo assai difficile che si possano discutere nelle Assemblee legislative progetti di Codici, ed uscirne dei buoni. E perchè codesta difficoltà s'è incontrata in tutti i paesi ed in tutti i tempi, io proponeva che si concedesse tale facoltà al Governo. Ricordiamoci, signori, che non altrimenti abbiamo l'unificazione legislativa se non per lo stesso mezzo che ora vuoi oppugnare.

Se il Parlamento ha dato quest'esempio in occasione più solenne, e per argomenti di maggiore importanza, non potrebbe rifiutarsi oggi pel solo Codice di commercio che tutti riconoscono doversi migliorare.

Io vorrei che la stessa facoltà si consentisse al Governo pel Codice di procedura civile, essendo urgente che sia riveduto e corretto. Questo mio vivissimo voto manderò ad effetto, se la Camera accetti la proposta dell'onorevole Mancini.

Facciamo, o signori, qualche cosa che torni veramente utile al nostro paese, lasciando da parte alcuni scrupoli che, in omaggio dell'interesse generale, non hanno seria importanza.

Mi auguro adunque che in questa occasione la Camera secondi le giuste esigenze dei Veneti, e dia alla Italia i richiesti miglioramenti legislativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualigo.

PASQUALIGO. Dopo quanto han detto gli onorevoli Corsi e Cicarelli in risposta all'egregio discorso dell'onorevole Lampertico, poche cose mi restano a dire.

Se la Camera mi permette, io farò soltanto alcune considerazioni intorno alla cambiale germanica, e specialmente intorno al diritto che si volle conferire perfino alle donne di valersi di questa forma di obbligazione.

Per l'esperienza che ho avuto nella Venezia, se devo manifestare francamente l'animo mio, dirò che, mentre riconosco essere la cambiale germanica molto preferibile a quella che abbiamo in Italia, non ho mai potuto capacitarmi affatto della necessità o, se si vuole, della convenienza giuridica ed economica di estenderla anche alle persone non commercianti. Ma, lasciando da parte codesto punto, che a molti può parere fuor di ogni dubbio, quello che mi preme far conoscere alla Camera si è che la cambiale resa presso noi accessibile alle donne fu sempre da me considerata come un grave inconveniente, non potendo io ammettere che ciò che conviene alla vita di un popolo possa atteggiarsi ad una nazione i cui particolari costumi e bisogni richiedono diversi provvedimenti.

Tutti sanno che la donna in Germania è più dedita agli affari che non sia l'italiana. Lo stesso Codice di commercio vigente nel Veneto autorizza la donna ad esercitare la mercatura anche contro la volontà del marito. La moglie può portare le sue doglianze al giudice il quale, dietro cognizione delle circostanze, può

in onta alla volontà del marito, autorizzarla ad esercitare la mercatura.

Pei nostri costumi sarebbe un'offesa troppo grave alla dignità maritale; l'autorità stessa, che si regge sulla buona convivenza familiare, sarebbe quella che ne viola la santità. La donna da noi è più casalinga, più riservata, ed io penso che estendere la cambiale a questo essere fragile e così poco esperto degli affari non sia cosa che un saggio legislatore si possa facilmente permettere.

Ricordo ancora con dolore un caso in cui mi toccò avere qualche parte. Una signora è stata sedotta a firmare una cambiale all'insaputa del marito; venuta la scadenza, ha dovuto per pagare ricorrere ad uno strozzino, fare una seconda cambiale per una somma maggiore, poi una terza, tanto che il debito ascese ad una cifra assai considerevole. Il marito venne a conoscere l'impegno della moglie quando era già minacciata di arresto, giacchè ben sapete quanto è fulminante il procedimento cambiario. Egli benchè ricco, non volle soddisfare il debito contratto dalla moglie; onde nacque una separazione di letto e di mensa, un dissidio che il tempo non ha potuto più togliere, e così fu disfatta una famiglia. Questi sono gli effetti della facoltà accordata alla donna di firmare cambiali; facoltà che, se è comportabile dai costumi di oltremonte, non lo è punto dai nostri, anche avuto riguardo ai principii accolti dalla nostra legislazione.

Non mi fermerò, ripeto, a parlare della cambiale estesa in generale alle persone non commercianti, quantunque mi sia sempre sembrato assai poco coerente quel legislatore che, mentre abbandona a più o meno lenti procedimenti gli ordinari titoli di credito, esigendo talvolta per questi le forme le più solenni che ne garantiscano il più possibile la verità, riserva poi la procedura la più fulminea per la lettera di cambio, le cui forme sono sì semplici e spigliate.

Signori, io comprendo benissimo la cambiale germanica quando si tratta di commercianti; specialmente la girata in bianco, l'eliminazione della tratta obbligatoria da luogo a luogo, ecc., credo siano novità che meritano di essere accolte.

Comprendo l'utilità della cambiale germanica estesa ad ogni ceto di persone là dove il commercio è molto fiorente, là dove le condizioni economiche sono felici; ma non in un paese che si trova in condizioni diverse, quali io credo siano pur troppo le nostre.

Io ho veduto spesse volte la cambiale, quanto ai non commercianti, essere un'arme terribile in mano degli usurai.

Con questo io non intendo, o signori, di negare i meriti della cambiale germanica; solo credo mio debito osservare che, quanto al renderla accessibile alla donna, dobbiamo andare molto circospetti. Lascio poi al vostro criterio il conoscere se, essendo la cam-